

**DECISIONE (UE) 2015/811 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 27 marzo 2015****relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea in possesso delle autorità nazionali competenti (BCE/2015/16)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 34,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, congiuntamente all'articolo 6, paragrafo 7,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza e in consultazione con le autorità nazionali competenti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regime relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE) è stabilito dalla Decisione BCE/2004/3 <sup>(2)</sup>.
- (2) Le autorità nazionali competenti possono trovarsi in possesso di documenti della Banca centrale europea in conseguenza del dovere di assistere la BCE, di cooperare in buona fede e di scambiare informazioni con essa ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. L'esercizio dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e l'efficace funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico possono essere ostacolati se la BCE non è consultata sull'ambito di applicazione dell'accesso ai propri documenti in possesso delle autorità nazionali competenti o, in alternativa, se le istanze di accesso a tali documenti non sono ad essa deferite. Pertanto, le istanze di accesso a tali documenti dovrebbero essere deferite alla BCE, o questa dovrebbe essere consultata prima di qualsiasi decisione in merito alla divulgazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente decisione:

- 1) per «documento» e «documento della BCE» si intende qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) elaborato o posseduto dalla BCE e relativo alle sue politiche, attività o decisioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- 2) «autorità nazionale competente» (ANC) ha il medesimo significato di cui al punto 2 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una banca centrale nazionale (BCN) non designata come ANC. In relazione a tali disposizioni, il riferimento nella presente decisione ad una ANC va altresì inteso come riferimento alla BCN, relativamente ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti.

*Articolo 2***Documenti detenuti dalle ANC**

Qualora riceva una istanza di accesso ad un documento della BCE che è in suo possesso, un'ANC, prima di assumere una decisione circa la divulgazione, consulta la BCE in merito all'ambito di applicazione dell'accesso, a meno che risulti chiaro che il documento debba o non debba essere divulgato.

In alternativa, l'ANC può deferire l'istanza alla BCE.

<sup>(1)</sup> GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(2)</sup> Decisione BCE/2004/3, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42).

*Articolo 3***Efficacia**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

*Articolo 4***Destinatari**

Le ANC sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 marzo 2015

*Il presidente della BCE*  
Mario DRAGHI

---